

BGE 7 I 57

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_57

FR: ATF 7 I 57

IT: DTF 7 I 57

Volltext

56 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate. frar, bau ba\on, bau bag angefoctenc Udl}cif auf einer mcr~ {e~ung beg Stontor'oateg beruge, ntc'f)t 'oie \Rebe fein fann. :06- bagegen bag :Obergeric'f)t bie .\$.Seftimmungen beg angefü9rten fo, lot9umifc'f)en G>efe~eg ric'f)tig ausgelegt unb angettlenbet 9abet tft, tute bemedt, für bie @utfc'f)ei'ouug beg ftaatgrec'f)tlic'f)en 'me" furfeg burc'f) bag .\$.Sunbeggeric'f)t cf)ne .\$.Sebeutungj übrigeng tuiite auc'f) biere fffllge ~ttletfelloB ~u beiagen. ;;Denn, ttlenmefUtrent bef)au~tet, bau MoU 'oie Strage beg re~ten Uebernef)merg gegen feinen Uebergeber ~c'f) alg "eigentlid)e ~ä~rfc'f)aftgtiage/l quali:: fi~ite, ttläf)renb bagegen 'oie Stlage eineg früf)em Uebemef)merß. gegen fein(n meräunenr ~c'f) alg eine megrenflage baritelle, ttlelc'f)e auf bag gegen erftem im m3ät;rfc'f)aftBl'roöeffe mit bem 11'ätern @rttlerber ergangene geticr,mc'f)e Urff)eil gegrünbet lei unb auf tuelc'f)e eben benl}alb 'oie ".\$.Seftimmungen beg angefül}rten G>efeße~ feine ~nttlenbung finben fönnen, jo tft 'oie fe .\$.Sel}au~tung cffen- fid}tlic'f) unbegrün'od. ;;Denn eB ift ~cn felbfi Hat, bau ber ~nf~rud? beg erften @rttlerberg gegen feinen meräuf3mr burd? 'oie m3eiterileräuuetzung beg mertragBgegenftanbeg feiteng beg etftem. in feiner jutiftic'f)en ~atur nic'f)t geänbert un'o 'oaburc'f) 'oie mer" ~id?tungen beg erften Uebergeber ntd?t aUBgebel}nt ttl,erben fönueu, ban \lielmef)r. ber ~nf~rud? ,beg erften @rttlerberg gegenüber feinem meräuncret nac'f) tuie ~cr alg ein ~nf:prud? auf G>ettlül}r" leiftung aug bem merüunerunggil'erirage fic'f) qualifiöitt un'o ba- l}er unter .\$.Seobac'f)tung 'oer gefe~nc'f)en 'un'o beöttl. fonforbatg, müuigen mcrfd?tiften geHenb gemad?t tler'oen fann 1 vl}ne ba~ ilcrger eine gerid'tlic'f)e merurtl}eifung beg eriten Uebemcf)merß. AU \RUdnaf)me ber ttleiter il'eräuf3erten CGac'f)e abgettlartet tterbeu müUte• ;;Demnad? f)at bag .\$.Sunbeggerid?t edannt: ;;Der \Rdurg ttlitb alg unbegrünbet abgettliefen. :',1' " , 1 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. Eingriffe in garantierte Rechte. Atteintes portees ades droits garantis. 9. Sentenza del 25 marzo 1881 nella causa Pio Istituto scolastico in Olivone. A. Fino dal giorno 6 agosto 1820 vari eittadini patrizi di Olivone sottoscrivevano una privata convenzione eon eui deei- devano la fondazione nel loro stesso comune di un convento di religiosi per la pubblica istruzione e per un sussidio spiri- tuale nel comune medesimo. Sieseome però i eapitali fino allora raeeoiti erano lungi dal poter bastare a mandare ad effetto l' opera divisata, fu risolto ehe l' eseeuzione ne sarebbe differita per due an ni e ehe « in questo intervallo procurerebbe eiaseuno di essi ehe vi concorrano altri vieini e benefattori (art. 6); se poi, disponeva l'art. '14, li eapitali raecolLi all' e- poea suddetta deI '1822 non saranno sumcienti per fond are UD eonvento, saranno impiegati in un Lieceo, con quel numero di professori ehe eorrispondano aHa intenzione dei sod enun- eiata qui sopra. }) B. Infatti. il giorno 4 agosto 1825, i sod azionisti per la pia fondazione, ehe si trovavano presenti in patria, si radu- narono e decisero - mediante ire articoli addizionali - ehe, laseiato da parte il pensiero deI convento, sarebbesi eretto uno Stabilimento di educazione e ehe i maestri 0 professori sarebbero stati sacerdoti secolari. E

così modificata la prima convenzione, ritenute invigore le altre parti di essa, sareb-

58 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. besi chiesta l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest' ultima "enne difatti, con risoluzione 30 gennaio 1826, accordata. C. La scarsezza delle oblazioni, in ragione dell'opera divisa, fu causa che per molti anni non fosse attivato il Liceo. I suoi però fecero fabbricare in quel torno il locale e intanto i capitali andarono, mediante la percezione e l'impiego dei relativi interessi, aumentando. Finalmente nel 1849 i fratelli Soldati e Piazza, compagni della pia fondazione e amministratori della sua sostanza, si decisero ad attivare lo stabilimento nei limiti compatibili coi mezzi allora esistenti, fondarono, in luogo del Liceo, un Ginnasio ed allestirono un regolamento provvisorio datato del 29 settembre 1849, che fu con varie modificazioni - approvato dal Consiglio di Stato. - Le scuole del Pio Istituto cominciarono il giorno 19 novembre di quell' anno stesso ; quindici giorni prima era entrato in funzioni l'Economato o Consiglio di amministrazione istituito dall'art. 17 della Convenzione o fondiaria del 1820. D. Il regolamento del 1849 ebbe undici anni di vita : però, già fin dal 1851 era stato soppresso nel Ginnasio l'insegnamento della lingua latina, di guisa che quando il regolamento detto stabile del 10 gennaio 1861 (approvato dal governo il 28 dello), venne a dichiarare trasformato il Ginnasio in una scuola industriale, la trasformazione era già effettuata da dieci anni. Quest' ultimo regolamento emanato « per la definitiva organizzazione dello Stabilimento » in discorso, vige ancora oggidì e non richiede in termini espressi, com'era il caso nel precedente, che i docenti sieno « sacerdoti. » E. Addì 20 novembre '1875 il Grand Consiglio del cantone Ticino decretava una Riforma parziale della costituzione ticinese (accettata dal popolo nei comizi del 19 successivo dieem-hre), il cui art. 2 dispone : « E garantita la libertà d'insegnamento privato nei limiti della costituzione federale. » Ai 18 di maggio del 1877, e affine di ridurre siffatto principio a pratica applicazione, sanciva lo stesso Gran Consiglio una legge che stabilisce il senso da attribuirsi alla garanzia costituzionale e fissa i diritti dello Stato di fronte agli Istituti privati. L' art. 4 della medesima suona : *Il r \ Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 59 CI: Un .Istituto privato di scuole secondarie o superiori potrà essere parificato alle scuole pubbliche di ugual grado, quando avrà chiesto e ottenuto dal governo l'approvazione dei propri statuti. In questo caso dovrà uniformarsi alle prescrizioni della legge sulle scuole dello Stato, per quanta concerne la idoneità dei maestri, le materie d'insegnamento, la disciplina e gli esami. » F. Interpellata, con circolare 30 gennaio 1878, dal Dipartimento della pubblica educazione, se intendesse valersi della facoltà (di parificazione) concessa dal susposto art. 4 di detta legge, la direzione del Pio Istituto notificava ai 24 di novembre, in conformità di analoga deliberazione (1° settembre 1878) dall'Amministrazione od Economato, da cui dipende, che « approfittando della ripetuta legge, l'Istituto medesimo preferiva continuare col nome e titolo di Pio Istituto privato. » G. Circa due anni dopo, e precisamente il giorno 3 febbraio 1880, essendo morto in Olivone il professore don Anaslao Donetti, il quale occupava sin dal 1849 il posto di docente nel Pio. Istituto, l'Economato risolveva d'urgenza (in vista soprattutto della necessità di non lasciare interrotto il corso dell'istruzione) ai 15 dello stesso febbraio (di pubblicare su vari giornali, fra altri anche sul Foglio ufficiale del cantone un avviso di concorso per la nomina del professore delle due classi superiori in detto Pio Istituto. » Ma con officio del 20 febbraio l' ispettore delle scuole del XIXo circondario notificava all'Economato che il Dipartimento di pubblica educazione si opponeva alla pubblicazione dell'avviso nel Foglio ufficiale, ordinava se ne allestisse un altro contenente la condizione che gli aspiranti dovessero essere sacerdoti, e si rassegnasse entro quindici giorni una copia dei resoconti*

annuali deU' amministrazione deU' Istituto, dal 1874 in avanti. Avvertivasi un ad tempo ehe « qualora venisse pubblicato sopra altri pubblici fogli un avviso di concorso in cui non fosse tenuto conto delle condizioni richiamate, il Dipartimento 10 dichiarerebbe nuHo. » H. Previa la dichiarazione (mediante telegramma 23 feb-

60 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. brajo) eh' esso annuiva, ma sotto riserva d' ogni suo diritto, alla ordinata sospensiva, l'Economato decideva il 29 febbraio detto anno di pubblicare un nuovo avviso di concorso in termini identici a quelli adoperati nell'ultimo pubblicato sul Foglio ufficiale del 21 agosto 1860, oltre un inciso ehe dichiarasse aperto il concorso « tanto ai sacerdoti ehe ai secolari. » - Quanto ai conti-resi 1874-1879, esso aggiungeva « non avere nessuna difficoltà a rassegnarli, pure tale condiscendenza non dovesse formare precedente. » 1. Un ufficio 10 marzo del Dipartimento dichiarava però insussistenti i motivi per cui l'Economato non credeva di dover acogliere nell'avviso la condizione come sopra imposta e 10 invitava « ancora una volta a modificare l'avviso medesimo nel senso ehe, in prima linea almeno, ai soli sacerdoti fosse dichiarato aperto il concorso, e eio entro otto giorni. » - In presenza di questo nuovo invito, l'Economato deliberava il giorno 20 marzo « di sospendere la pubblicazione dell' avviso di concorso fino al principio di luglio, » e eio - dieeva la relativa lettera 21 marzo al Dipartimento - « percussendo l'anno scolastico già molto inoltrato, era da prevedersi ehe non si avrebbero più ad aspiranti delle persone di merito e perehe fino dal primo giorno della vacanza della cattedra in parola erasi già provvisoriamente provveduto aHa regolare imparlizione delle lezioni alle due classi superiori a mezzo del superstite signor professore Bianchetti e d'altro speciale affatto temporaneo incaricato. » L. Rimaste le cose per alcuni mesi in sospenso, il Dipartimento infliggeva il giorno 17-19 luglio all' Economato una multa di fr. 30, per aver esbo (non ostante i prescritti degli articoli 8 -el capo 1°, 2 del capo Xo, 1 e 6 del capo VO del regolamento stabile) tralasciato di rendere partecipe sia il Dipartimento sia l'ispettore governativo dell'epoca della chiusura delle scuole nell'Istituto, d'invitarli ad assistere agli esami finali e di rassegnare i debiti rapporti trimestrale et semestrale sull' andamento della scuola. E poic il presidente dell' Economato, non avendo ottemperato aHa diffida di pagamento, veniva minacciato delle misure coercitive, rilaseiava, -! I r t , Eingriffe in garantil'te Rechte. N° 9. Gi egli all' ordinanza commissariale, presentatasi a tale effetto aHa sua abitazione una protesta scritta con cui dichiarava di pagare i fr. 35 richiesti onde evitare ulteriori atti di coercizione, ma sotto espressa riserva del diritto di ricorso al Tribunale federale contro l'inflizione della multa, ehe costituiva una violazione del diritto di libero insegnamento garantito dalla costituzione cantonale. M. 11 30 luglio, il Dipartimento P. E. indirizzava all' Economato un nuovo ufficio eoll'ordine « di spedirgli entro dieci giorni l' avviso di concorso redatto nei termini voluti dalla fondaria e articoli addizionali del 1825, com'era stato nella lettera 10 marzo indicato. » Riunitosi di conseguenza il 1° d'agosto, l'Economato approvava l'operato del suo presidente circa la multa, decideva di mantenere sostanzialmente l'avviso di concorso del febbraio precedente, dichiarava aperto il concorso anche per la seconda cattedra dell' Istituto, avendo l'attuale titolare compito il periodo di sua elezione e stabiliva ehe « in caso di opposizione da parte del Dipartimento l'Ufficio permanente restava incaricato ed autorizzato di fare presso le competenti autorità tutti i passi necessari a ehe sieno mantenuti i diritti seantenti a favore del Pio Istituto e sua amministrazione dalla legge sulla liberta d'insegnamento. » - Comunicavasi, dei resto, al Dipartimento il tenore dell'avviso di concorso stato spedito ai pubblici fogli. N. Il Consiglio di Stato emana allora, sotto la data del 20-21 agosto 1880,

un'ordinanza del tenore seguente : « Ritenuto, quanta alla natura del Pio Istituto, e che esso è uno Stabilimento di pubblica educazione, e che come tale (anche astrazione fatta da altre clausole speciali degli atti di fondazione e dalla tutela che compete in genere allo Stato per la fedele osservanza dei Legati Pii) è soggetto agli ordini che emanano dalla superiore autorità ecclesiastica; » Visto l'art. 1° della convenzione 6 agosto 1820, et 10 e 2° degli articoli addizionali 4 agosto 1825; » Ritenuto che lo spirito del P. I. e la lettera dei mentovati atti, dai quali ebbe vita, e questo : che insieme alla istruzione

62 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. pubblica, il comune di Olivone abbia eziandio un sussidio spirituale, il quale evidentemente non può essere prestato che da religiosi (come alla convenzione 1820) o da sacerdoti secolari (come fu innovato per gli articoli addizionali del 1825); » Visto che anche il così detto regolamento stabile non ha in questa parte derogato, come non avrebbe potuto derogare, alla volontà dei fondatori del P. I., mentre, se non ha ripretutto che i docenti debbano essere sacerdoti, non a neppure delto che debbano essere laici, ed ha quindi lasciate intatte le disposizioni primitive, « decreta : » 10 L'Economato del P. I. scolastico in Olivone è invitato a procurare, entro otto giorni, la pubblicazione dell'avviso di concorso per due docenti nel detto Istituto, nel senso che i soli sacerdoti sieno ammessi concorrere, comunicando al Consiglio di Stato la relativa decisione. . . » 20 In caso di ritardo ad ottemperare a questa disposizione, ciascuno membro dell'Economato sarà colpito della multa di fr. 100. » 30 È ingiunto al facente funzioni di presidente dell'Economato, e sotto la sua più grave responsabilità, di convocare immediatamente l'Economato stesso per la partecipazione del presente decreto. » O. Con sua memoria del 30 stesso agosto l'ufficio permanente dell'Economato introduce formale ricorso per titolo di lesa costituzione presso questo Tribunale federale, enunciando in esso le conclusioni che seguono : « Piaccia alla Corte giudicare : » 10 In via provvisoria. È sospeso, fino ad esito della causa, l'esecuzione del decreto medesimo e relativa comminatoria di multa. » 20 Nel merito. a) È annullato il decreto 17 luglio 1880 del Dipartimento di P. E. e condannato quest'ultimo a restituire la multa percetta in fr. 35. » b) È dichiarato nullo e di nessun effetto il decreto 20-21 agosto 1880 del Consiglio di Stato del cantone Ticino. Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 63 » 3° Quanto alle spese. Il Consiglio di Stato è condannato a rifondere al P. I. in Olivone le spese del reclamo in duplo in fr. 200, e ciò in base alla facoltà accordata al Tribunale federale dall'art. 62 della legge organico-giudiziarie federale.) Le considerazioni giuridiche alle quali il ricorso medesimo fa capo si riducono essenzialmente a dire : « Fino al 20 novembre 1875, il nostro canto ne mantenne sempre in tema d'insegnamento privato, il principio della rigorosa tutela dello Stato su tutti gli Stabilimenti privati d'istruzione sia primaria che secondaria (vedi le leggi scolastiche dei 30 giugno 1829 e 10 dicembre 1864 ed i numerosi regolamenti d'applicazione); questo stato di legislazione rendeva assolutamente necessarie le disposizioni sia della convenzione del 1820 e sia del regolamento stabile del 1864 che consacrarono l'ingerenza governativa nei confronti del P. I. Ma la riforma costituzionale del 20 novembre 1875 sanciva (art. 2) in opposizione diretta con quello della tutela dello Stato il principio della libertà d'insegnamento privato, e la relativa legge d'applicazione (18 maggio 1877) ha fissato tassativamente i diritti dello Stato di fronte agli Istituti privati. Il P. I. di Olivone fu posto al beneficio di quel principio e di questa legge e ciò per opera dello stesso governo, che vorrebbe ora arrogarsi in suo confronto i diritti di tutelare; ciò che prima del 1875 era per lo Stato un diritto, anzi un dovere, e divenuto, dopo la garanzia costituzionale della libertà d'insegnamento, un abuso di potere, poiché gli articoli della fondazione e del regolamento che consacrarono l'ingerenza governativa sono

caduti assieme alla legislazione che li aveva resi necessari, caduti per effetto della ripetuta garanzia edella dichiarazione del P. I. di voler mettersi al beneficio della legge nuova. Il nostro ricorso è diretto contro una violazione del diritto costituzionale di libero insegnamento; le sole restrizioni a questa libertà sono contenute nella legge del 1877; se lo Stato pretende imporre altre restrizioni, egli viola la costituzione. Nel caso concreto, lo Stato ha violato la costituzione applicandoci una multa per non aver noi invitato il suo ispettore

ad intervenire agli esami finali e l'ha violata ed opporsi alla pubblicazione degli avvisi di concorso, e noi soli abbiamo il diritto di redigere e pubblicare, e di volerlo stringere, e alla minaccia di multe enormi, a modificare secondo il suo gusto gli avvisi stessi. P. Trasmesso il gravame al Consiglio di Stato e interrogato quest'ultimo - se intendesse consentire od opporsi alla richiesta provvisoria, egli risponde per sommi capi, con ufficio del 10 settembre p. p. - (! I fondatori del P. I. vollero categoricamente che i docenti da ammettersi in questo fossero in ogni tempo sacerdoti secolari (vedi la fondaria del '1820, mutata in parte cogli articoli del 1825), e ciò per mantenere il duplice carattere dell'educazione, la quale abbraccia la diffusione dell'istruzione ed il sussidio spirituale al comune di Olivone (art. 1, 13 e relativi ibidem); a nessuno dev'essere lecito di cambiare tal volontà; l'art. 19 della fondaria inibisce esplicitamente qualsivoglia sostanziale alterazione della natura dell'Istituto e l'art. 20 prevede in caso contrario la immediata divisione dei beni tra gli eredi maschili dei fondatori. Essendo che i maestri del P. I. fossero sacerdoti. Il governo tieinese non ha dunque preteso se non ciò che i fondatori hanno comandato e ciò che era necessario per impedire la devoluzione a favore d'altri dei fondi dell'Istituto. - Il regolamento del 1861 non ha potuto trasformare sostanzialmente il P. I., perché in tal caso tale trasformazione sarebbe stata contraria all'art. 19 della fondaria; esso ha poi in più luoghi esplicitamente riconosciuto la convenzione del 1820-1825 come un atto in pieno vigore; se dunque nel medesimo non è prescritto in nessun modo che i maestri siano laici, bisogna ritenere che anche il Consiglio di Stato del 1861 non ha osato ingiungere cosa contraria alla volontà dei fondatori; altrimenti l'avrebbe detto. » La garanzia costituzionale della libertà d'insegnamento privato e la legge del 1877 non sono applicabili alla fattispecie, perché il P. I. non è un Istituto privato, ma uno stabilimento di pubblica educazione; la convenzione del 1820 chiama difatti istruzione pubblica quella che dovrà essere impartita. Ingarantita Kechte. ~o \J. 65 Del P. I. e invoca espressamente il ricorso delle superiori autorità laica ed ecclesiastica; parimente l'approvazione governativa del 1826. - La circolare dipartimentale del 30 gennaio 1878, oltre che non avrebbe mai potuto valere a legittimamente mutare la natura del P. I., aveva solo per scopo di ottenere dal direttore precise notizie intorno allo stabilimento, perché negli archivi governativi non ne esisteva veruna. » Concludendo, si dichiara di aderire a che la nomina da farsi sia provvisoria 0 per un anno soltanto, aggiungendo che, (quando il concorso avesse ad andare deserto una prima volta i aspiranti ecclesiastici, non san! fatta opposizione a che il ~econdo concorso ammetta ancora aspiranti laici. » Q. Quasi simultaneamente, pervenivano in atti del Tribunale - due memorie, 5-15 del 7 settembre, dei signori Rinaldi, Berra, De Grussa e Cusi, con le quali i medesimi - nella loro qualità di membri dell'Economato del P. I. - protestano contro il ricorso insinuato dal sedente ufficio permanente, adducendo a conforto - « eh' essi non furono mai interpellati se volessero costituire e non hanno mai costituito il f. f. - dipendente in ufficio permanente, - che la fondaria vuole all'incontro sia l'amministrazione del P. I. gerita dall'Economato in corpo; - che ne essi ne altri non hanno mai autorizzato detto ufficio permanente ad interporre reclamo contro il decreto in

querela, ecc. ecc. » Essi domandano quindi: 1° che il Tribunale federale si dichiari incompetente; 2° Subordinatamente, che non prenda in considerazione la domanda provvisoria, perché non risolta dall'Economato, ma arbitrariamente fatta dal f. f. di presidente; 3° Che dichiarasse esecutivo il decreto governativo ed esonerati i protestanti da ogni multa e responsabilità in dipendenza dal medesimo, che essi hanno subito accettato. R. Con decreto 24 settembre adottato dalla Corte, non ostante reclamo da parte del governo ticinese, il presidente del Tribunale federale, ritenuto non essersi più riassunta nel regolamento stabile del 1861 la disposizione della fondazione secondo la quale i docenti del P. I. dovevano essere sacerdoti, - atteso che l'ultimo avviso di concorso pubblicato dall'Eco- VII- 1881 5

Il V. n. u. "O" n' VJHl. -, nu~ CIltnug. ~ v. AOSCInluu • .n.alHOnSVerrassungen. nomato non portava nessuna restrizione in tal senso e che a coprire le vacanti cattedre furono effettivamente chiamati anche dei laici, - autorizza l'Economato, in applicazione dell'art. 63 della legge organico-giudiziaria e senza pregiudizio della questione di massima, «a provvedere a che amendue le cattedre vacanti vengano provvisoriamente e per un anno coperte dai rispettivi docenti, sacerdoti o laici, » dichiarando in tal modo « sospesa l'esecuzione del querelato decreto e relative comminatorie del Consiglio di Stato. » S. Radunatosi dappoi (17 ottobre) l'Economato, si presenta al medesimo il chierico Uberti e domanda di esservi ammesso qual membro, asserendosi beneficiario di Sommaseona; alcuni membri osservano che il medesimo diritto spetta, a termini della fondazione, anche all'altro chierico De Grussa, stato nominato dall'assemblea patriziale di Olivone e placitato dal governo, simultaneamente al signor Uberti, a beneficio de} beneficio Bianchini; altri sostengono appartenere all'Uberti la preferenza per motivi d'ordine ecclesiastico; con 4 voti contro 4 l'Economato pronunciandosi per la non-ammissione, il presidente invita l'Uberti ad astenersi dal prender parte alle deliberazioni. Successivamente, ed in relazione all'anzidetta provvisoria del presidente del Tribunale federale, si risolve che fino a decisione sul ricorso abbia a continuare il regime provvisorio stabilito alla morte del prof. Donetti, ossia l'impartizione dell'insegnamento per opera dei signori BoHa e Bianchetti. T. Da successive risoluzioni si aggravano i signori Cusi, Rinaldi e Barera, membri dell'Economato ed il diacono Uberti al Consiglio di Stato, e questi, affermata di nuovo la sua competenza in materia, fondato sugli art. 22 e relativi della fondazione 6 agosto 1820 e 10 capo Ho del regolamento 1861, concernenti il modo con cui l'Economato del P. I. ha da essere composto, e ritenuto che la stessa provvisoria di cui sopra non potrebbe essere validamente eseguita nell'assenza di una persona che abbia il diritto di convalidare, - annulla, con decreto 26 stesso ottobre, le summentovate deliberazioni dell'Economato e invita il presidente di quest'ultimo « a riunire l'Economato l'immediatamente in garanzia J:techte . NO 9. 67 entro due giorni per quelle trattande che saranno del caso, e segnatamente affine di procedere a quanta e contemplato dalla ripetuta provvisoria, » avvertendo che a tale riunione, come alle successive, dovrà essere chiamato anche il signor diacono Uberti. U. Rivoltosi il f. f. di presidente dell'Economato alla presidenza del Tribunale federale, acciò che dichiarasse tale decreto in via di misura provvisoria annullato e rimanere all'incontro le risoluzioni del 17 ottobre in vigore, gli si risponde - mediante ordinanza del 17 novembre : - che, siccome nella seduta dell'Economato del 17 ottobre quattro membri di quest'ultimo si sono dichiarati propensi e quattro contrari all'ammissione del sig. Uberti, non può dirsi, sotto questo riguardo, che sia stata presa regolare risoluzione, atteso che la composizione dell'Economato sia divenuta eHa medesima controversa, e che di fronte a tale situazione non compete al presidente del Tribunale federale nessun diritto né potere di

annullare in via di misura provvisoria il querelato de- ereto 26 ottobre del Consiglio di Stato. V. Nei frattempo, e precisamente ai quattro. di novembre costituivansi in Eeonomato dei P. I. i signori Cusi, Rinaldi, G. De Grussa, Uberti e Barera, e, previa costatazione che gli altrimembri signori BoHa, A. De Grussa, Bianchi e Piazza, benché regolarmente invitati, non hanno eredito d'intervenire aHa seduta, eleggevano a presidente il signor Cusi, ed a pro- fessori dell'Istituto i signori Don Federico Ganna, di Aquila, e chierico Carlo Scossa, di IUaivaglia, ed incaricavano l'ufficio di significare al Tribunale federale - essersi accettato pura- mente e semplicemente il decreto governativo del 26 ottobre e revocato ogni polere e diritto al così delto ufficio perma- nente; voler quindi desistere da ogni ricorso ed islanza fatti dal medesimo ad esso Tribunale e dispensare questi dal pro- nunciare in materia. - Tutte e singole queste risoluzioni ottenevano il giorno 18 detto novembre l'approvazione del Consiglio di Stato. X. Con atto 20 stesso novembre i signori Bianchi, G. De Grussa e Piazza, membri den' Eeonomato, dichiarano ehe /

68 A. st-atsrechtl. Entscheid. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. « quando - contrariamente aHa loro opinione - il Tribu- nale federale non credesse autorizzato l'uffieio permanente a stare in causa in nome di esso Eeonomato eontro il governo del Ticino per litolo di violata guarentia del libero insegna- mento, essi intendono di appropriarsi, come si appropriano, il riorso 30 agosto p. p. inoltrato da detto uffieio ed autoriz- zano il signor sindaeo Cesare BpUa a continuare la lite in norne lm'o e domandano che il Trib. fed. abbia a pronunziare come in eontestazione di diritto pubblico tra privati 0 membri di una privata corporazione da una parte ed il governo del Tieino daU' altra. » Y. Nei successivi aUegati di replica e duplica disculono le parti in modo eircostanziato le questioni d' ordine del mandato edella competenza e quella di merito, se il Pio Istituto abbia ad essere considerato come uno Stabilimento privato e quindi se regga l' appunto di violata garanzia eostituzionale, riproducendo in merito a quest'ultima, sotto diversa forma e con piiJ. ampio sviluppo, gli argomenti già preeedentemente aecampati, ed adducendo intorno le prime i seguenti : Il governo ticinese : a) I signori BoUa e De Grussa non hanno mandato a pro- muovere la causa ehe ora si dibatte : quella parte del verbale 1 0 agosto p. p., la quale vuolsi da loro eostituisca una suffi- ciente procura, eben lontana dall' averne i requisiti, perche con formola troppo vaga e generica concepita (art. 1072 del Codice civile ticinese e 33 della procedura federale) e perehe non indica ne quale sia l' oggetto della causa, ne quale debba essere la parte convenuta, se ci oe la multa del 17 luglio od il decreto 21 agosto, se il Dipartimento di P. E. od il Consiglio di Stato, ecc. b) In secondo luogo, rappresentando i signori Bolla e De Grussa un' amministrazione che da lungo tempo era seaduta e doveva essere rinnovata, illoro gravame si appalesa per ciò solo come un atto arbitrario e tale da non essere preso in considerazione. Dal 1862 in qua l'Eeonomato non appare di- fatti sia stato sempre eostituito a stregua degli atti di fonda- Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 69 zione (art. 17 e 22 della convenzione 1820) edel regolamento (art. 1 e 2); co si il signor Piazza p. es. non e piiJ. in carica come membro dello stesso, avvegnacbe dalla sua nomina sieno gift tt'ascorsi non tre, ma piiI di quaLtro anni; parimente il signor A. De Grussa, che, seadutoda tale qualita nel1877 non fu piiI confermato dappoi. c) Qualro membri, ossia la meta delle persone componenti l' Eeonomato hanno protestato contro l'operalo dell' uffieio permanente ed anzi piiJ. tardi Ia maggioranza dell' Eeonomato medesimo ha in regolare seduta accettato i quereiati de- ereti governativi e ritirato il ricorso, ned e leito di conver- lire quest' ultimo in riorso della minoranza, perche se ciò fosse, la maggioranza dell'Eeonomato, ehe ha piiI interesse di chicchessia nella causa, non sarebbe stata sentita e perche quel che decide la maggioranza, quando non violi la conven- zione ne il

regolamento, fa stato ed e legge, casl disponendo appunto gli atti di fondazione.

L'Economato non e un consi- glio legislativo od un' assemblea comunale, dove ciascun mem- bra ha un mandato o diritti costituzionali suoi propri, ma bensì un corpo unieo e semplice d'amministrazione, dove ciaseun membra non e nulla senza il concorso degli altri.

d) I ricorrenti hanno adito il Tribunale federale unieamente sotto il pretesto che i nostri decreti hanno violato la guarentia costituzionale della liberta d'insegnamento privato; avendo ora noi provato che siffatta violazione non sussiste punto per la ragione precipua che il P. J. e uno Stabilimento d' Istru- zione pttbblica, noi siamo - per boeea dei medesimi attori - autorizzali a deelinare la competenza di questa Corte. I ricorrenti : ad a) Nessuna legge prescrive in tema di contestazioni di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale le forme deI man- dato aUe li ti ; la risoluzione 10 agosto deH'Economato (vinta da voti 4 contro 2 ed un'astensione), che incaricava ed autoriz- zava l'ufficio permanente di fare presso le eompetenti autorita tutti i passi necessari, eee. (leU. Jf dei fatti), era piiJ. che sufficiente a fondare nei reclamanti la voluta legittimazione.

70 A.. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ad b) Non e vero che l'Economato non sia stato rinnovato giusta l'art. 2 ca po Ho deI regolamenLo e sia scaduto fin dal 1862; l'Agostino De Grussa fu eletto amministratore ne11879 eil Piazza in sostituzione di suo padre, morto, crediamo, nel 1877; l'unico membro di cui sappiamo positivamente che non ein regola co' suoi poteri, non essendo egli stato rieletto da sei anni in qua, e il signor Cusi, uno dei protestanti e at- tuale sedicente presidente dell'Economato ! ad c) Le proteste dei signori Cu si e consorti non hanno al- cun valore, perche non possono distruggere il fatto che una risoluzione d' iniziar causa fu presa dall' Economato con voti 4 contro 2 ed in seduta legale, accontentandosi a quest'effetto il regolamento delta presenza di soli cinque membri; i due opposenti (anzi unQ, perche il signor Cusi non deve contare), unendosi all' astenuto ed al membro che, sebbene formal- mente convocato, non aveva preso parte aHa seduta, non pos- sono certo pretendere di erigersi in maggioranza e annullare il fatto compiuto ; a pari ta di voti starebbe sempre la deci- sione presa. - Illegale fu piuttosto la seduta in cui venne eletto a presidente dell' Economato tale (il signor Cusi) che non era ne sindaco di Olivone (come vuole la fondiaria), ne membro regolare dell'amministrazione e a cui prese parte tal altro (l'Uberti) che non ne aveva il diritto : nulle quindi an- che le relative risoluzioni. - I signori Bianchi, Piazza e Comp., facendo parte deli' amministrazione del P. I. hanno poi incontestabilmente non solo il diriUo, ma il dovere di di- fendere gl' interessi eies franchigie della Pia fondazione e possono quindi, almeno come minoranza, se questa Corte di- chiarera che non sono piiil maggioranza, insistere perehe la Corte medesima pronunci deI merito, amministratori di un Istituto libero, essi non possono piiil votare liberamente per doeenti laici, anziche per sacerdoti, perebe nel primo caso saranno multati; in questo senso i querelati decreti governa- tivi violano - nelle sue conseguenze - la guarentia constitu- zionale deI libero insegnamento e gl' istanti hanno quindi interesse, diritto e dovere di ricorrere fin d'ora contro tale violazione. Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9. 71 ad d) Dalo anehe che fosse vera la stranissima asserzione del governo, non essere il P. I. uno Stabilimento privalo, il Tribunale fe-erale sarebbe nullameno competente, perebe il ricorso e diretto contro una violazione della Costituzione can- tonale e questo basta per fond are la contestata competenza. Se poi la Corte, « rionoseera che il P. I. non puo davvero invocare la guarentia costituzionale deI libero insegnamento, respingera il ricorso eome infondato; ma per que'sto essa deve esaminare il merilo Eid a eiò fare egli e mestieri che affermi prima la propria competenza. Premessi in ratto ed in diritto i seguenti ragiollamenti : 1° L'eeeezione della deficienza di mandato, che

il convenuto governo desume sia dal troppo vago e s'enerico tenore dell'incarico dato ai rieorrenti neUa seduta 1° agosto 1880 dell'Economato, sia dal fatto che a quest'epoca l'amministrazione del Pio Istituto era già scaduta, e, sotto l'uno come sotto l'altro aspetto, destituita di fondamento. Oltreebbe nessuna legge prescrive in tema di contestazioni di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale qualsivoglia forma speciale per il mandato alle liti, la risoluzione del 10 agosto appare concepita in termini tali da poter ampiamente abilitare l'ufficio permanente d'allora a sollevare il gravame che forma l'oggetto dell'attuale litigio; essa comprende difatti tutti i passi necessari all'uso di mantenere i diritti scaturiti a favore del Pio Istituto dalla costituzione e dalla legge sulla libertà d'insegnamento ed il gravame s'indirizza per l'appunto contro tali ordinanze le quali involgono - a mente dei reclamanti - una violazione di cotesti diritti. Se, nel prendere l'anzidetta risoluzione del 1° agosto, l'Economato del Pio Istituto fosse o non fosse regolarmente costituito, non è tal' questione la cui definizione incomba a questa Corte, conciossiache non abbia veruno riferimento a qualsiasi appunto per titolo di violata costituzione. Stanno le asserzioni del governo per ciò che riguarda la scadenza del periodo di nomina di alcuni membri, e in questo caso è a lui che sarebbe spettato di provvedere, con le opportune misure,

72 A. Staatsrecht I. Entscheidung. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. acciocché venisse dato mano in tempo debito alle occorrenti nomine di supplemento. Ora, il Consiglio di Stato ha non solo trascurato di ciò fare, ma non ha neppure formulato, prima che il ricorso sia stato insinuato, eccezione di sorta alcuna contro la composizione dell'Economato; ben più, esso ha persino eccitato quella medesima amministrazione a prendere delle risoluzioni. Voleva quindi contrastare la legittima della surriferita decisione dell'Economato per le ragioni teste indicate e tentare cosa del fuo inammissibile. 9lo Parimente infondata è l'eccezione d'incompetenza. Dal momento che il reclamo si asserisce esplicitamente diretto contro la violazione di un diritto costituzionale, il Tribunale federale e - com'ebbe già esso medesimo a dichiarare più volte - per gli art. 113 della Costituzione federale e 59 della legge organico-giudiziaria federale irrefragabilmente autorizzato e tenuto anzi ad esaminare se la violazione sussista realmente; né può la sua competenza ragionevolmente contestarsi e dire, che non siavi nel caso particolare nessun titolo a lamentarsi per violata costituzione. Siffatta asserzione non è invero rivolta contro la competenza del Tribunale federale, ma bensì contro la materiale fondatezza del ricorso; ond'è che riesce manifestamente necessario di entrare alla disamina del ricorso medesimo. 3° La terza ed ultima obiezione d'ordine della parte convenuta procede dal fatto che l'attuale maggioranza dei membri costituenti l'Economato del Pio Istituto avrebbe dichiarati in legale seduta - di accettare i querelati decreti governativi e revocare il ricorso insinuato - nella 1010 qualità di « ufficio permanente. ») Appoggiandosi a eodesta circostanza, il Consiglio di Stato argomenta: avere per essa il ricorso trovato la sua definizione e non spettare alla minoranza dell'Economato la facoltà di riassumere il ricorso medesimo in persona propria, conciossiache la garanzia costituzionale del libero insegnamento concerne il Pio Istituto, o rispettivamente la sua amministrazione, non i singoli membri di questa. L'argomentazione non regge. Vero è che nella seduta del 4 novembre i signori Rinaldi, Eingriffe in garantierte Rechte. N° 9. 73 G. De Grussa, Barera, Cusi ed Uberti, formavano - a sensi di fondiaria e regolamento - la maggioranza legale dell'Economato; che avevano veste per votare, come infatti votarono, il recesso dall'avanzato gravame e di conseguenza che l'Economato, come tale, era ed è validamente da ritenersi estraneo alla contestazione. A nulla approdano, sotto questo riguardo, le obiezioni che mettono innanzi i

signori BoHa e Lite-con- sorti contro la legittimità delle surriportate deliberazioni della maggioranza, inferendole dall'avervi cooperato anche i signori Cusi ed Uberti. Lasciato stare da una parte il riflesso che il sig. BoHa ha egli stesso e sempre invitato il sig. Cusi aUe sedute dell'Economato, le obiezioni medesime si appalesano difatti per i già esposti motivi (Rag.o N° 1) siccome insostenibili; in quanta concerne poi particolarmente il signor Uberti, milita contr'esse, da un canto, la considerazione che non si vede il motivo per cui il signor De Grussa, chiamato simultaneamente all'Uberti alle funzioni di beneficiato, non avesse facoltà di rinunciare in favore del primo aHa prerogativa di sedere in Economato, e d'altro canto quella che il governo era perfettamente in diritto di esigere che non si escludesse arbitrariamente dalle sedute un membro dell'Economato; la qual cosa erasi precisamente verificata, in confronto dell'Uberti, nella seduta dei 17 ottobre (leU. S dei faUi). Ma, oltreché amendue i decreti in querela, queHo (17 luglio) del Dipartimento di pubblica educazione, come quello (911 agosto) del Consiglio di Stato, non colpiscono soltanto l'amministrazione del Pio Istituto quale corpo, sibbene anche le persone de' suoi singoli membri, - perocché mentre il primo infligge all'Economato (sotto questa denominazione vogliansi naturalmente intendere le persone componenti il corpo stesso) una multa di fr. 30 per l'inadempimento di al.,, cuni prescritti del regolamento, il secondo commina direttamente a ciascun membro di esso Economato altra multa di fr. 100, - e vero altresì che il diritto della minoranza dell'amministrazione ad invocare l'intervento del Tribunale federale non può assolutamente essere fatto segno a qualsiasi

74 A. Staatsrechtl. Entscheid. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. dubbio, stante che la facoltà, anzi l'obbligo, di vegliare alla salvaguardia delle prerogative costituzionali di una fondazione, appartenga non solo all'autorità incaricata dell'amministrazione, nel suo tutto, ma è di ogni singolo membro di essa. Ciascun singolo membro deve quindi avere in conto di autorizzato a fare appello alle autorità federali contro tutte quelle misure delle superiorità cantonali, che involgessero per avventura un intacco nei diritti costituzionali della fondazione, e ciò affine di conservare all'amministrazione la libertà delle sue deliberazioni, senza riguardo all'uso che la maggioranza • sarà presumibilmente per fare di questa libertà. 4° Nel merito, per converso, le domande dei ricorrenti si addimostrano inattendibili. L'unico argomento che loro serve di base e giustificazione si è quello della pretesa violazione della garanzia costituzionale del libero insegnamento privato. Il Pio Istituto scolastico di Olivone è per fermo uno stabilimento privato, vuoi perché non fonda la sua esistenza sulle prescrizioni del diritto pubblico ticinese, vuoi perché non è intrattenuto a spese dello Stato; esso deve difatti la sua vita alle spontanee disposizioni di alcuni privati e si sostiene con mezzi propri. Come la scuola privata poi, può certamente e con pieno diritto aspirare a tutte quelle libertà che la costituzione e le leggi consentono agli Istituti d'egual natura. Ma questa scuola privata è ad un tempo una fondazione ed anzi, come tale, per volere espresso di coloro che la chiamarono in vita, essa deve servire a pubblici fini, una fondazione pubblica. Al governo spettano dunque, anche in confronto del Pio Istituto, tutti quei diritti che gli conferiscono tanto gli statuti di fondazione ed il regolamento (del 1861), che ne disciplina la pratica applicazione, quante le leggi di ordine generale che riguardano le pubbliche fondazioni, alle quali, ultimamente non hanno evidentemente voluto apporle modificazione di sorta alcuna, che possa dirsi essenziale, né il disposto costituzionale della legge sulla libertà d'insegnamento. Or bene, i querelati decreti del Dipartimento ed del Consiglio di Stato si appoggiano per l'appunto ai prescritti della Eingriffe in garantierte Rechte. N° 9. 75 fondiaria ed del regolamento. Col pretendere, come fanno i ricorrenti, che i prescritti medesimi fossero una conseguenza

necessaria della precedente legislazione scolastica e dovessero quindi con quest' essa cadere, ad altro non si conclude al pos- tutto se non ad una vera «: petizione di principio. ») Lasciata stare da un canto la circostanza che l'atto di fondazione e di data anteriore a quella della più remota fra le leggi scolastiche che da essi ricorrenti invocate, una simile affermazione manca invero di ogni prova, che la sorregga e viene pure ad infrangersi contro il fatto che la fondazione, come il regolamento, sono tuttora, formalmente almeno, in pieno vigore. Così stando le cose e poiché le autorità ticinesi hanno espressamente derivato la facoltà di emanare le misure contro cui si rievole non già dalle leggi scolastiche o rispettivamente dalle attribuzioni di supremo controllo e vigilanza, che loro sono devolute in confronto degli stabilimenti destinati alla pubblica istruzione, ma bensì dai particolari prescritti nei regolamenti e dalla tutela che compete in genere allo Stato per la fedele osservanza dei Legati Pii, torna manifesto non essere punto la libertà d' insegnamento l' oggetto controverso della causa e trattarsi invece ed unicamente dell'altra questione, a vedere, se le autorità ticinesi siansi per avventura permesso nei diritti d'una fondazione pubblica un intacco costituente offesa alla costituzione. Questo non fu però dai ricorrenti nell'attuale contestazione tampoco asserito e la Corte non vede quindi nessun motivo che l' autorizzi o costringa ad esaminare la questione medesima. Conseguentemente, Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso dei signori Cesare Bolla e lite-consorti contro i decreti 17 luglio 1880 del Dipartimento di pubblica educazione e 21 agosto dello stesso Consiglio di Stato del cantone Ticino, riguardanti il Pio Istituto scolastico in Olivone, è respinto perché privo di fondamento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.